

CONVEGNO

Vivere... il “Durante e Dopo di Noi” in Val di Cornia

**“La legge sul dopo di Noi”
*Presentazione e aspetti innovativi della legge in
merito alla disabilità intellettiva***

Piombino, venerdì 29 Aprile 2016

Avv. Massimo Bigoni

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

- ▶ C. 698 – T.U. con C.1352, C2205, C2456, C.2578, C.2682 approvato in testo unificato alla Camera il [4 febbraio 2016](#)

Trasmesso al Senato (Atto n.2232)

(scaduto giovedì 14 aprile, il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge – in tutto sono n.287, di cui circa 80 dei singoli parlamentari del Pd –n. 2 dalla relatrice Annamaria Parente).

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

Art.1. Finalità

“ 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.”

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006

Articolo 3. Principi generali

► I principi della presente Convenzione sono:

- a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale – compresa la libertà di compiere le proprie scelte – e l'indipendenza delle persone;
- b) La non-discriminazione;
- c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;
- d) Il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- e) La parità di opportunità;
- f) L'accessibilità;
- g) La parità tra uomini e donne;
- h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006

Articolo 19 comma 1 lett. a)

Vita autonoma ed inclusione nella comunità

▶ *a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;*

Corte Costituzionale 14 gennaio 2016, n. 2

Pres. Criscuolo – Est. Grossi.

la solidarietà familiare.

► La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 si configura alla stregua, per così dire, di “obblighi di risultato”: gli strumenti pattizi si limitano, infatti, ordinariamente, a tracciare determinati obiettivi riservando agli Stati aderenti il compito di individuare in concreto – in relazione alle specificità dei singoli ordinamenti e al correlativo e indiscusso margine di discrezionalità normativa – i mezzi ed i modi necessari a darvi attuazione.

Corte Costituzionale 14 gennaio 2016, n. 2 Pres. Criscuolo – Est. Grossi.

la solidarietà familiare.

Ciò comporta, evidentemente, che – anche sul piano della individuazione delle relative risorse finanziarie – l’obbligo internazionale e convenzionale non possa, di regola, implicare e tantomeno esaurire le scelte sul quomodo.

Corte Costituzionale 14 gennaio 2016, n. 2 Pres. Criscuolo – Est. Grossi.

la solidarietà familiare.

...Al contrario, si può semmai cogliere, fin dal preambolo della Convenzione, una indicazione di segno opposto, essendo, alla lettera (x), formulato l'esplicito richiamo alla famiglia come «nucleo naturale e fondamentale della società» insieme all'espresso convincimento che tanto le persone con disabilità quanto i «membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità».

Corte Costituzionale 14 gennaio 2016, n. 2 Pres. Criscuolo – Est. Grossi.

la solidarietà familiare

Il che sembra presupporre, ai fini delle discipline in tema di sostegno alle persone disabili, la tendenza a prevedere l'intervento dei pubblici poteri, con l'onere per l'intera collettività, in funzione prevalentemente sussidiaria e in presenza di condizioni di difficoltà economiche anche delle relative famiglie; richiedendosi, nel contempo, primariamente a queste ultime, in relazione alle proprie capacità, l'adempimento di un naturale e diretto dovere di solidarietà, oltre che dei correlativi obblighi giuridici.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

Art.1. Finalità

“2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza. Tali misure, volte anche ad evitare l’istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

Art.1. Finalità

Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

Legge 8 novembre 2000, n. 328

Articolo 14 Progetti individuali per le persone disabili.

▶ *1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.*

Legge 8 novembre 2000, n. 328

Articolo 14 Progetti individuali per le persone disabili.

▶2. *Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.*

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

Art.1. Finalità

- ▶ *3. La presente legge volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6.*
- ▶ «.....e la costituzione di *trust*, anche auto dichiarati, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario, di cui all'articolo 6

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

▶ ART. 2. (Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)

1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

▶ ART. 2. (Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

▶ ART. 3. (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato "Fondo". La dotazione del Fondo di cui al presente comma determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

- ▶ ART. 3. (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

- ▶ ART. 3. (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

3. *Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.*

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

▶ ART. 4. (Finalità del Fondo)

1. Il Fondo destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

▶ ART. 4. (Finalità del Fondo)

- b) realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;*
- c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;*

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

▶ ART. 4. (Finalità del Fondo)

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

▶ ART. 4. (Finalità del Fondo)

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare

- ▶ *ART. 5. (Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).*
- ▶ *ART. 6. (Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone con disabilità grave).*
- ▶ *ART. 7. (Campagne informative).*
- ▶ *ART. 8. (Relazione alle Camere)*
- ▶ *ART. 9. (Disposizioni finanziarie).*
- ▶ *ART. 10. (Entrata in vigore).*

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità)

1. I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di **vincoli di destinazione** a vantaggio di **trust** istituiti in favore delle persone con **disabilità grave** accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità)

2. L'esenzione di cui al precedente comma è ammessa a condizione che il *trust* persegua come finalità esclusiva la **cura e l'assistenza della persona disabile** in cui favore il *trust* è istituito. La detta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust*.

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità)

3. L'esenzione di cui al comma 1 è ammessa altresì se sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del *trust* è fatta per **atto pubblico**;
- b) l'atto istitutivo identifichi in maniera chiara ed univoca i **soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli**; descriva le **funzionalità e i bisogni specifici della persona disabile** in favore della quale il *trust* è istituito; indichi **le attività assistenziali necessarie** a garantire la cura e i bisogni della persona disabile;
- c) **l'esclusivo beneficiario** del *trust* è la persona con **disabilità grave**;

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità)

- d) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel *trust* sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle **finalità assistenziali** del *trust*;
- e) l'atto istitutivo individua il **soggetto preposto al controllo** delle obbligazioni imposte all'atto istitutivo del *trust* da parte del *trustee*;
- e-bis) l'atto istitutivo stabilisce il **termine finale** di durata del *trust* nella **data della morte** della persona con disabilità grave;
- f) l'atto istitutivo stabilisce la **destinazione del patrimonio residuo**.

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità)

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità)

6. I comuni possono applicare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli immobili e ai diritti reali immobiliari conferiti nei *trust* di cui al comma 1 aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale sugli immobili.

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di *trust* istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

ART. 6.

(Agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità)

- 8.** Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.
- 9.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
- 10.** Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

IL TRUST IN ITALIA

- ▶ Istituto di provenienza anglosassone
- ▶ E' entrato a far parte del nostro ordinamento dal 1° Gennaio 1992 per effetto della firma, e della successiva ratifica (**legge 16 Ottobre 1989 n. 364**) da parte del Governo Italiano, della **Convenzione dell'Aja del 1° Luglio 1985 “relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento”**.
- ▶ Oggi un cittadino italiano può validamente istituire un trust, avente ad oggetto beni di qualsivoglia natura, per beneficiare persone dallo stesso, a sua scelta, individuate.

Il fondamento normativo

- ▶ Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento, ratificata in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992
- ▶ Art. 2645 *ter* del Codice Civile
- ▶ Meritevolezza dell'interesse perseguito con l'istituzione del Trust:
 - Art. 1322 del Codice Civile
 - Art. 30 della Costituzione

IL CONCETTO DI TRUST

- ▶ Nella terminologia inglese la parola **trust** **significa “affidamento”**
- ▶ L’art. 2 della Convenzione dell’Aja sui trusts definisce il trust come:
“Per trust s’intendono i ***rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico***”.

I SOGGETTI ESSENZIALI DEL TRUST

1. Il **settlor** (o **disponente**, o, ancora, **costituente**) che si spoglia di dati beni per trasferirli ad un altro soggetto detto *trustee*;
2. Il **trustee** che riceve detti beni per amministrarli, secondo le disposizioni impartitegli con l'**atto istitutivo** di trust (il c.d. *Trust Deed* o *Deed of Trust*), per:
 - a) ulteriori soggetti detti **beneficiari** (*beneficiaries*) del trust;Oppure
 - b) uno **scopo specifico** stabilito dal *settlor*.

I SOGGETTI ESSENZIALI DEL TRUST

1. Il *settlor* (o **disponente**, o, ancora, **costituente**) che si spoglia di dati beni per trasferirli ad un altro soggetto detto *trustee*;
- ▶ Soggetto che trasferisce (con atto tra vivi, revocabile o irrevocabile, o con atto *mortis causa*) ad un altro soggetto la titolarità di uno o più diritti, conferendogli l'incarico di utilizzare i medesimi a vantaggio di un terzo soggetto ovvero per il perseguimento di uno scopo.

I SOGGETTI ESSENZIALI DEL TRUST

2. Il *trustee*

Soggetto al quale viene trasferita la titolarità dei beni.

Il trustee è proprietario dei beni, ma il suo diritto non è pieno:

- egli potrà utilizzare i beni del *trust fund* solamente nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto istitutivo del Trust, onde attuarne le finalità.

IL PROTECTOR

- ▶ Con l'atto istitutivo di trust, il settlor può disporre la nomina di un ulteriore soggetto con funzioni di supervisione o controllo sull'operato del *trustee*: il c.d. ***protector*** o **guardiano** del trust.
- ▶ Nella scelta occorre ponderare bene chi vogliamo nominare "protector"
- ▶ E' meglio evitare che un settlor nomini sé medesimo quale *protector* di un istituendo trust.

TRUST E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

- ▶ Il Trustee cura aspetti patrimoniali e aspetti di servizio
- ▶ L'Amministratore di sostegno diventa il **protector/guardiano** del trustee

I SOGGETTI ESSENZIALI DEL TRUST

DISPONENTE
genitore/i
Settlor

GARANTE/I
GUARDIANO/I
Organo unico o collegiale
(Tutore/Ads)
Protector

TRUSTEE
persona fisica o ente che acquista la
proprietà del patrimonio

**PATRIMONIO
SEPARATO**
Segregazione

BENEFICIARIO
figlio con disabilità

BENEFICIARIO/I
FINALE/I
Beneficiaries

Atto istitutivo di Trust - elementi strutturali -

- ▶ Forma scritta
- ▶ Scelta espressa della legge applicabile
- ▶ Enunciazione della finalità del Trust: meritevolezza interesse ex art. 1322 c.c. – presupposto di legittimità
- ▶ Individuazione del disponente
- ▶ Individuazione del Trustee - diritti e doveri - meccanismo di successione e/o sostituzione

Atto istitutivo di Trust - elementi strutturali -

- ▶ Individuazione beneficiario o istituzione di un Trust di scopo
- ▶ Individuazione dei beni in Trust
- ▶ Durata del Trust (entro il termine massimo previsto dalla legge regolatrice)
- ▶ Enunciazione e disciplina dell'effetto segregativo – opportuna
- ▶ Luogo di amministrazione del Trust – opportuno

Atto istitutivo di Trust

- elementi accidentali -

- ▶ Individuazione del Protector - poteri e doveri
- ▶ Disciplina poteri e doveri dei beneficiari
- ▶ Potere Trustee di anticipazione ai beneficiari dei beni o parte degli stessi
- ▶ Procedura conciliativa - Giurisdizione
- ▶ Modifiche/gestione Trust - *Letters of wishes*
- ▶ Disciplina obblighi rendiconto del Trustee – Libro degli eventi
- ▶ Mutamento della legge applicabile

LE LETTERE DEI DESIDERI

Le **Lettere dei Desideri** (o *Letters of Wishes*):

- ▶ sono “**lettere di indirizzo politico**” dirette a far conoscere al *trustee* le volontà del disponente in ordine alla gestione dei beni posti in trust.
- ▶ non hanno valore giuridico in senso stretto, ma vengono regolarmente seguite dai vari *trustees* del caso designati.
- ▶ sono esterne all’atto costitutivo del trust e possono essere indirizzate al trustee sia contestualmente alla costituzione del trust che successivamente, al verificarsi di eventuali cambiamenti di volontà del disponente.

LA CARATTERISTICA DEL TRUST: LA SEGREGAZIONE

- i beni conferiti in trust, e a questo fine trasferiti al *trustee*, non entrano a far parte del patrimonio personale del *trustee*.
- Ne deriva che:
 - i beni del trust sono “*segregati*” in capo al trustee;
e quindi
 - a) non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee;
 - b) non rientrano nel regime matrimoniale e/o successorio del *trustee*;
 - c) sono separati dal patrimonio del trustee per un'eventuale insolvenza o bancarotta di quest'ultimo.

GLI SCOPI MERITEVOLI DI TUTELA

- ▶ IL “DOPO DI NOI”
- ▶ L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Indirizzi della Regione Toscana

- ▶ Leggi Regionali nn.41 /2005 e 66/2008
 - ▶ Piano Sanitario Regionale 2008–2010
 - ▶ Piano Integrato Sociale Regionale 2007–2010
 - ▶ Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012–2015
 - ▶ **Decisione N.11 del 07-04-2015**
- “Indirizzi agli uffici regionali “Azioni di sistema e strategie per il miglioramento dei servizi socio-sanitari nell’ambito delle politiche per la disabilità”*”

Decisione N.11 del 07-04-2015

- ▶ **Concetti e Parole chiave (Finalità del Fondo Art.4 DL)**
 - Convenzione Onu: da politiche dell'assistenza a politiche inclusive (*programmi di accrescimento di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone*)
 - Soluzioni innovative e funzionali a veri progetti di vita della persona disabile
 - Il “dopo di noi” si configura come un insieme complesso di necessità e di diritti al quale è possibile dare una risposta solo attraverso un sistema organico di strumenti, referenti, strutture e servizi.
 - “durante noi”
 - Servizi Pubblici – famiglia
 - FdP intermediario ed interlocutore

.....segue

▶ Linee di azione

1. opportunità di adeguamenti normativi rispetto alle caratteristiche strutturali, organizzative e qualitative dei servizi residenziali, modificando o integrando i requisiti specifici di autorizzazione ed accreditamento, per orientarli alla prospettiva del dopo-di noi che è primariamente caratterizzata dalla creazione di percorsi di cura ed assistenza **atipici e modulare** nell'arco della vita
2. sviluppo e consolidamento di **sperimentazioni territoriali** relative a tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali...., nonché **progetti di sperimentazione innovativa** (art. 14 comma 2, lettera e) legge n. 41 /2005) che possono fornire indicazioni pratico-operative su percorsi di gestione del “Dopo di Noi” non previsti da normativa
3. Implementazione strumenti di supporto a disposizione delle persone disabili e delle loro famiglie

.....segue

- ▶ **Aspetti fondamentali del contesto che si vuole costruire**
 1. costante valorizzazione e coinvolgimento delle associazioni di famiglie
 2. consolidamento di un efficiente sistema di gestione di servizi che sia aderente ai bisogni specifici della persona
 3. inserimento delle Fondazioni a pieno titolo nella rete dei servizi al fine di programmare al meglio ed erogare prestazioni appropriate

Linee di sviluppo

- ▶ FdP di ambito territoriale
- ▶ Collaborazione Servizi pubblici – famiglie – Terzo settore
- ▶ Problematica multidisciplinare
 - biodiversità
 - le tematiche assistenziali si intrecciano continuamente con quelle giuridiche, patrimoniali e relazionali, così come nella vita di tutti
 - Tema non venga appiattito sulla necessità di reperire strutture
 - Evitare risposte categoriali (diversificare le risposte ai bisogni)
 - Serve spiccata capacità di coordinamento e di regia

QUADRO GENERALE

